



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2021/09.07/000005-01

**OGGETTO: Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..
Progetto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive
km 24+460, 25+270, 26+705 e 27+710 della linea ferroviaria Torino - S.G. Cairo, nel Comune di
Racconigi.**

Proponente: R.F.I. S.p.A.

Esito procedimento.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29.04.2021 con prot. n. 27578, il rappresentante della società R.F.I. S.p.A., con sede legale in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1, aveva presentato domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., relativamente al progetto indicato in oggetto;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 28 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "strade extraurbane principali o secondarie provinciali";
- la procedura succitata si era conclusa con Provvedimento n. 2720 del 21.07.2021 di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e segg, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. ric. n. 2347 del 17 gennaio 2021, la società R.F.I. S.p.A. aveva chiesto alla Provincia di procedere al riesame del sopraccitato Provvedimento Dirigenziale, allegando una "Nota tecnica in risposta al parere emesso dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo", nonché una prima analisi delle osservazioni dell'Amministrazione Provinciale e degli altri Enti coinvolti nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità VIA;
- gli elementi forniti da parte della Società RFI S.p.A. nella suddetta nota, potevano risolvere le criticità riscontrate nel corso del procedimento di Verifica art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i., fornendo gli elementi necessari per un nuovo riesame della pratica;
- tali elementi non erano disponibili in sede istruttoria della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i.;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 93 del 21.01.2022 si era proceduto all'annullamento in autotutela del Provvedimento Dirigenziale n. 2720 del 21.07.2021, per consentire una rivalutazione del progetto presentato della società R.F.I. S.p.A..

Tutto ciò premesso,

- con nota prot. ric. n. 3915 del 24.01.2022, la Provincia ha provveduto alla pubblicazione delle integrazioni volontarie presentate dal proponente ed alla richiesta dei pareri di competenza ai soggetti del procedimento.

Questa Autorità competente, nell'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione tecnica integrativa prodotta da R.F.I., svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 02 marzo 2022 ed esaminati altresì i pareri pervenuti e le osservazioni del pubblico, ha evidenziato quanto di seguito esposto.

Dal punto di vista tecnico

Il progetto si colloca nel programma di realizzazione di opere sostitutive (cavalcavia o sottovia) che RFI sta portando avanti al fine di eliminare i passaggi a livello presenti sull'intera rete e aumentare la sicurezza della circolazione sui due sistemi ferrovia e strada.

I lavori interessano la strada provinciale n° 29 Tronco: Racconigi – Caramagna Piemonte nel tratto urbano (Corso Regina Elena a ovest della ferrovia e Via Caramagna ad est), in corrispondenza del passaggio a livello a raso posto al km 24+460 della linea ferroviaria, che sarà sostituito con un sottovia stradale e ciclo-pedonale.

Le modifiche apportate alla soluzione attuale rispetto al progetto di fattibilità tecnico – economica ed in particolare dal punto di vista stradale sono le seguenti:

- ✓ la modifica della rotatoria con la riduzione della corona circolare da 8 a 6 m e l'eliminazione della fascia sormontabile. Riduzione da una a due corsie per l'ingresso sul ramo ovest e corsia di sola uscita sul ramo sud;
- ✓ l'aumento dell'altezza interna del monolite da 6,10 m a 6,50 m per garantire, in ogni punto, in franco minimo di 5,00 m;
- ✓ la modifica delle livellette delle rampe del sottopasso: la livelletta ad ovest passa da 8,3% a 8,7% mentre quella ad est passa da 9,2% a 7,0%.

Dal punto di vista ambientale

L'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata originariamente e con le successive integrazioni, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

1. Gestione dei materiali derivanti dagli scavi

Per quanto riguarda la gestione dei materiali derivanti dagli scavi in sotterraneo (ca. 24.00 mc), si vuole ricordare che gli stessi comprendono una parte dei terreni di scotico (ca. 3.400 mc) in ipotesi di riutilizzo e la restante parte (ca. 21,400 mc) qualificabili terreni a composizione granulare sciolta. Quelli di scotico, in quanto riutilizzabili all'interno del cantiere, devono comunque seguire una gestione in ex art. 24 D.P.R. n. 120/2017; per la restante parte, nel caso di una ricollocazione esterna al cantiere, le modalità sono quelle in ex art. 21 dello stesso D.P.R. se la procedura provinciale è limitata alla Verifica, altrimenti l'art. 9 nel caso di una procedura di V.I.A. con la presentazione di un Piano di Utilizzo. Oltre a queste due tipologie, nella tabella 4 di pagina 8 dello Studio Preliminare sono segnalati ca. 800 mc derivanti presumibilmente dalla demolizione delle opere stradali esistenti: questi materiali devono seguire una gestione ex PARTE QUARTA del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

I lavori di scavo e il completamento delle opere sono previsti su un arco temporale di 15 mesi procedendo da Est verso Ovest.

2. Acque Sotterranee

E' nota la presenza di una falda libera sottesa che viene segnalata nelle sezioni a ca. 4,5-5 m dal p.c., profondità che appare interessare una parte delle opere in sotterraneo. Tuttavia, nello Studio Preliminare non appare descritto il metodo utilizzato per deprimere la parte di falda potenzialmente intercettata dalla profonda trincea sia durante che dopo la realizzazione dell'opera viaria sotterranea e contrastare gli effetti della pressione neutra sull'estradosso dei paramenti interrati.

Per quanto attiene le controdeduzioni di RFI nel merito delle richieste descritte nei succitati punti 1 e 2 (di cui alla nota ARPA prot. 57210 del 26 giugno 2021) si ritiene che, sia relativamente alle opere di depressione della falda libera sottesa, che per quanto riguarda la gestione dei materiali derivanti dagli scavi in sotterraneo, siano state esposte le precisazioni del caso rimandando alle fasi operative l'osservazione del rispetto delle stesse. In particolare:

- nel documento del Progetto Definitivo relativo al piano di gestione materie sono delineate nei paragrafi 5.2 e 5.3 le procedure da prevedersi per la gestione dei materiali di risulta.
- come previsto nel Progetto Definitivo, sarà necessario l'emungimento dell'acqua di falda per abbassare il livello della stessa, solamente in fase di esecuzione, mentre una volta realizzata l'opera, è previsto dallo stesso PD che l'opera sia dotata di idoneo sistema di impermeabilizzazione dello scatolare e di drenaggio per le rampe, in cui sono presenti opere di sostegno. Inoltre la presenza della falda è stata considerata anche nelle verifiche a sollevamento del fondo scavo e per tale ragione sono stati previsti interventi con jet-grouting per la realizzazione di un tappo di fondo.

3. Interferenza con la Viabilità provinciale

Dall'analisi delle controdeduzioni presentate da RFI alle osservazioni formulate con nota prot. n° 45244 del 19/07/2021, si prende atto che l'opera progettata presenti caratteristiche non conciliabili con il carattere provinciale della strada:

[...] si ritiene che la tipologia di strada interessata dall'intervento, dal punto di vista funzionale, si possa inquadrare proprio come strada urbana di quartiere. [...]

[...] Infine, sul lato ovest della linea ferroviaria la viabilità in oggetto presenta una carreggiata stradale assimilabile a strada urbana, anche dal punto di vista geometrico, con presenza di marciapiedi in destra e in sinistra, parcheggi, attraversamenti pedonali, ecc. Si conferma dunque che le velocità debbano essere modeste. [...]

[...] In sede di CdS sarà possibile la definizione della futura gestione della viabilità in progetto, valutando la possibilità che l'opera in progetto sia presa in carico dal Comune [...]

Prendendo atto dei vincoli progettuali imposti dalle preesistenze e dalla natura dei luoghi ove insisterà l'opera, si conferma le perplessità al pieno utilizzo di una via pubblica con raccordi geometrici verticali ridottissimi e con velocità di progetto sotto i 30 km/h, limiti incompatibili con le caratteristiche della viabilità in capo alla Provincia, in particolare per quanto riguarda il flusso dei mezzi di soccorso.

Sulla scorta di opere simili in gestione all'ufficio Viabilità provinciale, si ribadisce altresì l'onere di controllo e verifica (e quindi un onere di spesa di gestione futura del manufatto) che i sistemi elettromeccanici di emungimento sottofalda anti-allagamento implicano, nonché la necessità di garantire una prontezza di intervento in caso di malfunzionamento degli stessi attraverso le proprie maestranze che la Provincia non è in grado attualmente di assumersi e di garantire. Sulla scorta di quanto sopra si conferma per quanto di competenza, stante la notevole valenza dell'opera all'esame, il **parere di massima non ostativo all'intervento condizionato ad un declassamento a strada comunale del tratto interessato dai lavori sino all'intersezione con l'attuale SP 20, in quanto non compatibile con le caratteristiche della viabilità in capo alla Provincia.**

4. Impatto sulla componente paesaggio / archeologia

Le opere in esame risultano prossime all'area tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett c) e d) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Cascine ex Savoia del parco del castello di Racconigi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso".

Nelle successive fasi progettuali deve essere verificata la coerenza dell'intervento in progetto come individuate nella tavola P4 del Ppr anche attraverso fotosimulazioni dell'area in oggetto posta in prossimità dell'area tutelata ai sensi dell'art.136 comma 1 lett c) e d) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Cascine ex-Savoia del parco del castello di Racconigi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso".

Dall'analisi del progetto originario era emerso che i due sottoattraversamenti sono compresi in parte nell'ambito del rischio archeologico relativo ai rinvenimenti di età romana avvenuti in Via San Dalmazzo dove era presente l'omonima antica parrocchiale, demolita poche anni prima del 1941 e gli adeguamenti/miglioramenti della viabilità esistente ricadono parzialmente nell'ambito di attenzione archeologica relativa ai ritrovamenti dell'età del bronzo e di età romana di località Canapile prossima a uno dei tratti previsti.

L'elaborato Relazione generale che comprende il paragrafo "3. Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico" risultava carente degli esiti delle indagini archeologiche preliminari volte a valutare il potenziale impatto archeologico dell'opera.

Dovrà essere fornito alla Soprintendenza il suddetto piano di indagini archeologiche preliminari richiesto per la necessaria approvazione preventiva all'esecuzione delle stesse.

Dal punto di vista amministrativo

Nel corso del procedimento risultano pervenuti i seguenti pareri da parte degli Enti interessati:

- a) con nota prot. n. 37674 del 14.06.2021 l'**ASL CN1 (Allegato n. 1)** aveva comunicato di non rilevare, in linea generale, particolari motivi ostativi dal punto di vista igienico-sanitario alla realizzazione delle opere in progetto. Considerando però il contesto urbanizzato con presenza di insediamenti abitativi nel quale si andrà ad operare, formula le seguenti prescrizioni:
 - "Nella realizzazione delle previste opere dovrà essere posta particolare attenzione ad evitare ogni rischio di interferenza con eventuali sottoservizi esistenti (es. reti acquedottistiche, rete

fognaria, ecc.).

- *Nella fase di cantiere, dovrà essere effettuata, ogni qualvolta necessario ed in rapporto alle condizioni climatiche, la bagnatura delle strade di accesso, dei percorsi interni utilizzati dai mezzi d'opera e dai camion, degli eventuali cumuli dei prodotti derivanti dallo scavo e/o delle materie prime utilizzate, al fine di garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento verso le abitazioni o altri ricettori sensibili (es. scuole) presenti nelle vicinanze".*
- b) Con nota prot. n. 39305 del 21.06.2021 **Alpi Acque s.p.a. (Allegato n. 2)** aveva formulato le seguenti osservazioni in merito alle acque derivanti da eventi meteorici ed al servizio di fognatura che non dovrà risentire dei lavori di cui all'oggetto, nonché a riguardo del coordinamento durante la fase di esecuzione e della presa in carico delle opere:
- *"Le acque derivanti da eventi meteorici non saranno ammesse in alcun modo nella fognatura nera comunale pertanto, dovranno essere inviate nel canale irriguo o altro recapito a Vs. discrezione.*
 - *In nessun caso il servizio di fognatura dovrà risentire dei lavori di cui all'oggetto.*
 - *Le opere di rimozione/rifacimento dei collettori fognari principali, nonché degli allacci privati, saranno a cura totale della stazione appaltante. La scrivente prenderà in consegna tali manufatti esclusivamente dopo aver ricevuto il verbale di collaudo dal DL secondo le prescrizioni imposte dalla scrivente secondo quanto prescritto dal regolamento d'ambito ATO4Cuneese in vigore dal 01/02/2020 e dopo sopralluogo in contraddittorio da parte della scrivente.*
 - *Durante le fasi di esecuzione dei lavori, le attività che esulano dalla regolare gestione, verranno addebitate interamente alla stazione appaltante ed eseguiti previa accettazione del preventivo.*
 - *Sopralluoghi, coordinamenti ed interventi da parte dei tecnici della scrivente dovranno essere riconosciuti interamente alla scrivente con le stesse modalità previste al punto precedente.*
 - *Le attività lavorative a corredo delle opere fognarie dovranno essere visionate ed autorizzate dalla scrivente con preavviso di minimo 5 gg lavorativi.*
 - *Le responsabilità per la progettazione ed esecuzione delle opere fognarie saranno interamente a carico della stazione appaltante".*
- c) Con nota prot. n. 39391 del 22.06.2021 il segretario protempore del **Consorzio Irriguo San Giuseppe (Allegato n. 3)** esponeva le seguenti osservazioni:
- *"Negli elaborati progettuali non risulta evidenziato il tratto di canale tombato (detto Malleotta) interferente la ferrovia in adiacenza della nuova opera in progetto, né tantomeno viene evidenziato nella relazione del "censimento delle interferenze". Alla luce di quanto sopra rilevato si invita la società RFI S.p.A., durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario, a tutelare l'opera idraulica in oggetto: in particolare i lavori non dovranno interrompere il regolare scorrimento dell'acqua durante la campagna irrigua (da maggio a ottobre). Qualsiasi intervento di realizzazione della nuova opera dovesse interessare il canale in oggetto, dovrà essere preventivamente richiesta ed ottenuta regolare autorizzazione dallo scrivente, mediante idonea domanda corredata da esaustiva documentazione tecnica progettuale".*
- d) Con nota prot. n. 53448 del 30.08.2021 **ACDA S.p.A. (Allegato n. 4)** aveva trasmesso alcune osservazioni in merito alle interferenze tra l'opera in progetto e quelle del servizio idropotabile. Per quanto sopra il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i., dovrà anche approfondire le criticità rilevate nel suddetto parere dell'ACDA:
- *"Dalle verifiche effettuate non risulta che sia stata precedentemente evidenziata l'interferenza del sottovia in progetto, alla progressiva Km 24+460, con le opere del servizio idropotabile. In particolare, nel Corso Regina Elena è presente una condotta di distribuzione. Si richiede che sia previsto nel progetto dell'opera il rifacimento delle opere acquedottistiche interessate. Quest'ultime dovranno essere proposte al gestore ACDA S.p.A. e da questi approvate sia per tipologia sia per modalità esecutive, le quali dovranno comunque garantire la continuità del servizio idropotabile anche in corso d'opera (fatta eccezione per il tempo strettamente necessario alla riconnessione con i rami dell'acquedotto esistenti, previo accordo con il gestore)".*

e) Nota prot. n. 20203 del 29.03.2022 della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo (Allegato n. 5)** redatta in seguito alla riesamina e rivalutazione del progetto:

"(...)Considerata la nota di questo Ufficio n. 0369 del 21.06.2021, si richiede che nelle successive fasi progettuali venga verificata la coerenza dell'intervento in progetto con le componenti paesaggistiche come individuate nella tavola P4 del Ppr, anche attraverso fotosimulazioni, dell'area in oggetto posta in prossimità all'area tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) (ex D.M. 01.08.1985) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zonadelle Cascine ex-Savoia del parco del castello di Racconigi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso."

"(...) questa Soprintendenza resta in attesa di ricevere il piano delle indagini archeologiche preliminari richiesto per la necessaria approvazione preventiva all'esecuzione delle stesse".

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Società R.F.I., nel corso dell'Organo Tecnico del 2 marzo 2022 si è altresì riesaminato e rivalutato il contenuto delle osservazioni da parte del pubblico che erano pervenute nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto originario (**Allegato n. 6**) e nel seguito riportate:

- con nota prot. n. 35510 dell'1.06.2021 il sig. Reynaudo Luigi ha formulato osservazioni circa il notevole cambiamento della viabilità nell'area adiacente al passaggio a livello (via Caramagna - viale Regina Elena) ed al transito di veicoli commerciali oltre 75 q.li e di mezzi agricoli con maggior inquinamento acustico ed atmosferico, dovuto ai dei gas di scarico;
- con nota prot. n. 36363 del 7.06.2021 i sigg. Bartolomeo Gariglio e Maria Teresa Chiurato Gariglio hanno formulato osservazioni in merito ai corsi d'acqua che convergono nella zona di costruzione del sottopasso ed ai problemi che la realizzazione dell'opera, così come proposta, creerebbe alla viabilità su via Caramagna e su viale Regina Elena (...);
- con nota prot. n. 36574 dell'8.06.2021 il sig. Valter Rosso pur valutando positivamente i sottopassi ferroviari ritiene illogico mortificare il percorso ciclo pedonale di Via Priotti, Antica Strada per Cavallermaggiore, Canapile privandolo di uno sbocco che apre verso vari circuiti, molto apprezzati e ritiene che l'ipotesi di indirizzare i pedoni ed i ciclisti sul cavalcavia sarebbe impraticabile, oltre che pericolosa;
- con nota prot. n. 39234 del 21.06.2021 l'"Associazione per il recupero ex-neuro - per la salvaguardia del nostro territorio e dei beni collettivi" dopo aver esposto alcune considerazioni in merito alle criticità che il progetto determinerebbe sulla viabilità, conclude che l'opera è economicamente dispendiosa in rapporto ai risultati attesi;
- con nota prot. n. 39349 del 21.06.2021 i Consiglieri di minoranza del Comune di Racconigi esprimono alcune considerazioni in ordine agli aspetti pratici e alle ricadute sul tessuto racconigese e propongono la trasformazione del previsto sottopasso ciclo pedonale di via Tagliata in sottovia veicolare a doppio senso di marcia o, in seconda istanza, a senso unico alternato;
- con nota prot. n. 39351 del 21.06.2021 l'Ing. Lampertico Gualtiero formula proposte per interventi addizionali e migliorativi al progetto presentato;
- con nota prot. n. 39890 del 24.06.2021 i sigg. Grasso Daniela e Grasso Vincenzo formulano osservazioni in merito all'indennizzo di esproprio dei terreni di loro proprietà;
- con nota prot. n. 40329 del 25.06.2021 la sig.ra Ferrero Giovanna esprime *"parere negativo, per sottopasso via Tagliata, causa incremento traffico già pesante in Corso Regina Elena, in zona abitata, con giardini, asili e scuole elementari. (...)"*;
- con email del 19.06.2021 e successiva email del 21.06.2021, la sig.ra "Mari Fer" formula osservazioni in merito ai problemi di traffico ed ai disagi che ne deriveranno.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *"Servizio Valutazione Impatto Ambientale"*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - ["Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"](#).

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 2720 del 21 luglio 2021 di assoggettamento a VIA ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., in premessa citato;

Vista la richiesta motivata di riesame, da parte della Società RFI S.p.A., pervenuta in data 17.01.2022;

Valutata l'istanza così formulata e ritenuta meritevole di accoglimento;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 93 del 21.01.2022 di annullamento del suddetto provvedimento n. 2720 del 21 luglio 2021;

Vista la nota prot. ric. n. 2347 del 17.01.2022 con cui RFI ha presentato alla Provincia integrazioni volontarie;

Viste le note prot. ric. n. 37674 del 14.06.2021 dell'ASL CN1, prot. n. 39305 del 21.06.2021 dell'Alpi Acque s.p.a., prot. n. 39391 del 22.06.2021 del Consorzio Irriguo San Giuseppe e prot. ric. n. 20203 del 29.03.2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, in premessa richiamate.

Viste e valutate le osservazioni da parte del pubblico di cui all'Allegato 6, in premessa richiamate.

Acquisiti e valutati gli ulteriori elementi istruttori che hanno permesso la rivalutazione degli esiti procedurali di cui al precedente provvedimento di assoggettamento a Valutazione Impatto Ambientale, nonché i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si ritengono superate, con il presente provvedimento, tutte le osservazioni pubbliche di cui all'Allegato n. 6, in quanto lo stesso impartisce le prescrizioni necessarie al superamento delle problematiche sollevate nel corso dell'intero procedimento. Tali prescrizioni dovranno essere recepite nella redazione del Progetto Definitivo.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) l'intervento intende sostituire la presenza del passaggio a livello a raso in piena zona urbana che crea gravi soggezioni alla vita cittadina, al traffico locale con lunghe file di veicoli ed è fonte di pericolo;
- b) l'opera, nel suo complesso, è mirata al miglioramento della sicurezza dei mezzi in transito e alla tutela degli utenti deboli, vista la realizzazione di un sottopasso;
- c) in data 02 marzo 2022, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 12712 del 28.02.2022 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo - Ufficio Progettazione Saluzzo di cui alle note prot. ric. n. 45244 del 19.07.2021 e n. 13189 del 01.03.2022 (Allegato n. 7 e 8).
- d) istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche redatte dagli Enti interessati di cui agli Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 nonché quelle richiamate in premessa ai punti 1, 2, 3 e 4.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e segg, **D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.04.2021 con prot. n. 27578 da parte della società R.F.I. S.p.A., con sede legale in P.zza della Croce Rossa n. 1 a Roma, per le motivazioni precedentemente evidenziate in premessa che qui si richiamano integralmente, **condizionatamente ad un declassamento a strada comunale del tratto interessato dai lavori sino all'intersezione con l'attuale SP 20, in quanto non compatibile con le caratteristiche della viabilità in capo alla Provincia.**

2. DI STABILIRE che, le seguenti indicazioni/condizioni ambientali dovranno essere obbligatoriamente recepite nella stesura del progetto definitivo da presentare ai fini dell'ottenimento di ogni provvedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell'opera in progetto. Tali indicazioni dovranno essere verificate e valutate da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, nel corso della Conferenza di Servizi ex L. 241/90 e s.m.i. in capo al Società proponente:

- il progetto definitivo dovrà recepire le indicazioni e fornire riscontro alle richieste formulate da **ASL CN1** nella nota prot. ric. n. 37674 del 14.06.2021 (**Allegato n. 1**), da **Alpi Acque s.p.a.** nella nota prot. ric. n. 39305 del 21.06.2021 (**Allegato n. 2**), dal **Consorzio Irriguo San Giuseppe** nella nota prot. ric. n. 39391 del 22.06.2021 (**Allegato n. 3**), da **ACDA S.p.A.** nella nota prot. ric. n. 53448 del 30.08.2021 (**Allegato n. 4**).
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica e del nulla osta archeologico il progetto definitivo dovrà recepire le indicazioni e fornire riscontro alle richieste formulate dalla **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Asti Alessandria e Cuneo** nella nota prot. ric. n. 20203 del 29.03.2022 (**Allegato n. 5**)
- ai fini dell'acquisizione del nulla osta provinciale il progetto definitivo dovrà recepire le indicazioni e fornire riscontro alle richieste formulate dal **settore Viabilità** di cui alle note prot. ric. n. 45244 del 19.07.2021 e n. 13189 del 01.03.2022 (**Allegato n. 7 e 8**).

3. DI STABILIRE, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse al settore provinciale Viabilità:

- a) il proponente dovrà assumersi l'onere di controllo e verifica (e quindi un onere di spesa di gestione futura del manufatto) dei sistemi elettromeccanici di emungimento sottofalda -antiallagamento, nonché garantire una prontezza di intervento in caso di malfunzionamento degli stessi attraverso le proprie maestranze.

Termine per la verifica di ottemperanza: da concordare con il Settore provinciale Viabilità

4. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, le seguenti note:

- nota prot. n. 37674 del 14.06.2021 di ASL CN1 (Allegato n. 1)
- nota prot. n. 39305 del 21.06.2021 di Alpi Acque s.p.a. (Allegato n. 2)
- nota prot. n. 39391 del 22.06.2021 del Consorzio Irriguo San Giuseppe (Allegato n. 3)
- nota prot. n. 53448 del 30.08.2021 di ACDA S.p.A. (Allegato n. 4)
- nota prot. n. 20203 del 29.03.2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo (Allegato n. 5);
- osservazioni pubbliche (Allegato n. 6);
- note prot. ric. n. 45244 del 19.07.2021 e n. 13189 del 01.03.2022 del Settore provinciale Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo - Ufficio Progettazione Saluzzo (Allegato n. 7 e 8)

5. DI RENDERE NOTO il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale